



Comune di Gordola
dicastero sicurezza pubblica

messaggio municipale no. 1317

***Approvazione della convenzione che regola la
collaborazione intercomunale in materia di
polizia locale tra il Comune di Gordola, Comune
sede della Polizia intercomunale del Piano ed il
Comune di Brione s/Minusio***



Messaggio Municipale no. 1317

Approvazione della convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia locale tra il Comune di Gordola, Comune sede della Polizia intercomunale del Piano ed il Comune di Brione s/Minusio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di conclusione di convenzione per l'esercizio delle competenze di Polizia intercomunale del Piano nella giurisdizione del comune di Brione s/Minusio.

1. Premessa

Con la Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011, il Consiglio di Stato ha voluto definire il nuovo approccio nelle relazioni fra i vari corpi di polizia operanti nel Cantone con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, consolidando il coordinamento degli interventi in materia di sicurezza sul piano cantonale.

La LCPol, oltre che a portare dei miglioramenti dal lato tecnico/operativo, sancisce pure l'obbligo a tutti i Comuni di contribuire al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza.

La nuova legge stabilisce inoltre che un Comune può costituire un proprio corpo di Polizia se dispone di un minimo di 5 agenti operativi più un comandante, che secondo l'accezione legislativa costituisce un corpo di Polizia comunale strutturato.

Questa particolarità permette a un Comune strutturato, come nel nostro caso, di sottoscrivere convenzioni con i comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia.

Quanto alla tempistica concessa ai Comuni sprovvisti di una propria Polizia comunale o di una convenzione di collaborazione sottoscritta con una Polizia strutturata, il Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol) prevede un termine di 3 anni a partire dall'entrata in vigore del RLCPol. Il termine è fissato al prossimo 1° settembre 2015.

La regione 6, a cui appartiene il nostro Comune, comprende i Comuni della zona Locarnese est e la Vallemaggia mentre che Locarno è definito Comune polo.

La regione 6 comprende pertanto i seguenti Comuni:

Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte e Vergeletto.



Le disposizioni legislative cantonali definiscono i compiti conferibili alle Polizie comunali, che sono suddivisi in compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del relativo Regolamento).

2. Comuni attualmente convenzionati

Già agli inizi dell'anno 2001 il nostro Consiglio comunale approvava la prima convenzione di collaborazione in materia di polizia, sottoscritta con i Comuni di Magadino e Tenero-Contra.

Negli anni successivi, a più riprese, il Consiglio comunale si è chinato ulteriormente sulla tematica della Polizia intercomunale, approvando le modifiche apportate alla prima convenzione. I cambiamenti intercorsi in questi ultimi 13 anni, oltre che ad estendere il numero dei Comuni convenzionati con l'entrata dei Comuni di Contone e di Vira Gambarogno, ed ora con il Comune unico di Gambarogno, hanno gradatamente perfezionato sia la base legale per la collaborazione tra i Comuni che l'organizzazione stessa del Corpo di Polizia intercomunale.

Con l'approvazione del messaggio municipale no. 1235 il Comune di Gordola si è assunto il compito, in quanto dotato di una Polizia comunale strutturata, di fungere da Comune sede. Questo ha permesso di sottoscrivere convenzioni di collaborazione con i Comuni di Gambarogno, Lavertezzo e Tenero-Contra. Le stesse sono state ratificate dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 2014.

3. Comune di Brione s/Minusio

Nel corso del mese di gennaio di questo anno il Comune di Brione s/Minusio ha chiesto di poter sottoscrivere con il nostro Comune la convenzione per poter far capo al servizio della Polizia intercomunale del Piano con sede a Gordola.

Il Municipio di Gordola, con risoluzione municipale no. 3415 del 3 febbraio 2015, sentito il parere della Commissione intercomunale di polizia, ha comunicato al Municipio di Brione s/Minusio il proprio accordo per la sottoscrizione della convenzione in materia di polizia. In questo senso il Comune di Brione s/Minusio ha licenziato in data 26 maggio 2015 il messaggio municipale no. 473 con la richiesta al proprio Legislativo di approvazione della convenzione con il nostro Comune (visionabile all'indirizzo www.brione.ch).

Tra le 3 possibili varianti prese in considerazione, Brione s/Minusio ha optato per la collaborazione con il nostro Corpo di polizia, ritenendola la miglior soluzione per quanto attiene la garanzia e le condizioni del servizio proposto.

Un punto che ha indotto il Municipio di Brione s/Minusio a scegliere la nostra collaborazione è il fatto di poter far parte della Commissione intercomunale composta dal municipale responsabile del dicastero sicurezza di ognuno dei Comuni convenzionati.

4. Aspetti finanziari

Dal lato finanziario il costo procapite richiesto ai Comuni convenzionati, con l'entrata del Comune di Brione s/Minusio (527 abitanti), non comporta sostanziali differenze rispetto al costo procapite valutato con il preventivo 2015, con il quale si era già previsto un potenziamento del corpo di polizia di una unità a partire da metà anno.

Il costo procapite passerà da fr. 93.66 a fr. 90.15.



5. Conclusioni

Il Municipio di Gordola, proponendo l'estensione del servizio di polizia ai Comuni vicini, pone l'accento sul fatto che il Corpo della Polizia intercomunale del Piano, con l'attuale assetto di uomini, mezzi e con l'organizzazione strutturata, è in grado di garantire e rispondere alle esigenze ed ai temi legati alla sicurezza della nostra popolazione e quella dei Comuni convenzionati.

A livello regionale, per completare il quadro operativo voluto dal legislatore con la LCPol, sono in atto i contatti e le trattative tra i Comuni che non hanno ancora sottoscritto una convenzione di collaborazione e quelli che dispongono di una Polizia comunale strutturata.

In conclusione il Municipio vi invita a voler approvare la conclusione della presente convenzione di collaborazione con il Comune di Brione s/Minusio.

Per questi motivi invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:

- 1. E' approvata la convenzione tra il Comune di Gordola, Comune sede, ed il Comune di Brione s/Minusio per la collaborazione in materia di polizia locale con la Polizia intercomunale del Piano di Gordola;**
- 2. La nuova convenzione entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale di Brione s/Minusio e con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.**

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

fto. arch. Armando Zuellig

fto. Thibaut Stefanicki

Va per esame alla Commissione della Legislazione
approvato con risoluzione municipale no. 3980 del 13.07.2015

Allegato: proposta di convenzione

CONVENZIONE

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL COMUNE DI BRIONE S/MINUSIO PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO “DEL PIANO”

Capitolo I

Generalità

Art. 1

Scopo

Disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di polizia intercomunale, denominato “Corpo intercomunale di polizia del piano” (in seguito “Corpo”).

Art. 2

Basi legali

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni convenzionati a norma della Legge Organica Comunale (LOC) segnatamente dell’art. 107 per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali, della Legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del relativo Regolamento (Rpol), della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol) segnatamente dell’art. 2 cpv 1 Allegato 2 sezione A, della Legge di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

Capitolo II

Organizzazione

Art. 3

Comune sede

¹ Il Comune di Gordola è designato Comune sede, al quale è affidata la gestione del Corpo.

² La sede logistica è ubicata in uno dei Comuni convenzionati. È possibile l’istituzione di sportelli decentralizzati.

³ Il Comune sede ha le seguenti competenze:

a) provvede all’anticipo dei pagamenti riguardanti le spese di gestione del Corpo, recuperando la quota parte a carico dei Comuni convenzionati;

- b) su preavviso della Commissione intercomunale, assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego rispettando il Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
- c) decide sulle proposte della Commissione intercomunale;
- d) trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti), entro il 30 settembre e il consuntivo, entro il 28 febbraio, con il preavviso della Commissione intercomunale.

⁴ Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione intercomunale, ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

Art. 4

Commissione

¹ Viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta dal Capo dicastero, responsabile della sicurezza e polizia, d'ognuno dei Comuni convenzionati.

² Oltre al compito di vigilare sull'intero andamento del servizio, la Commissione definisce una politica di sicurezza condivisa e coordinata che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

³ All'interno della Commissione vengono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.

⁴ Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo o un suo rappresentante.

⁵ La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- b) preavvisa il preventivo e il consuntivo (gestione corrente e investimenti), all'attenzione dei Municipi;
- c) propone le misure di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- d) propone, sentito il parere del Comandante, gli effettivi del Corpo sulla base della LCPol e del RLCPol, nonché delle rispettive direttive;
- e) preavvisa, sentito il parere del Comandante, le nuove assunzioni;
- f) preavvisa, su proposta del Comandante, gli avanzamenti di grado, come previsto dal Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
- g) si esprime sulla richiesta di estensione della convenzione ad altri Comuni.

Art. 5

Corpo di polizia
e intercomunale

¹ Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi una presenza sul territorio equa e adeguata in ogni Comune convenzionato.

² I compiti principali del Corpo sono:
- compiti delegati dal Dipartimento delle Istituzioni in base all'Art. 6 RLACS e dall'allegato 2 LCPol;
- compiti di polizia in base all'Art. 107 LOC delegati dai Municipi.

³ L'operatività del Corpo è di competenza del Comandante tenendo in considerazione quanto espresso dalla Commissione e nel rispetto della LCPol e RLCPol.

⁴ Le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli agenti sono definitive nel Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano, adottato dal Comune sede. Per quanto non risulta da quest'ultimo, viene applicato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune sede.

⁵ La Polizia intercomunale del piano allestisce rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione di ogni Comune convenzionato.

Art. 6

Responsabilità civile

Il Comune sede, risponde dei danni causati dagli agenti del Corpo in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Capitolo III

Finanze

Art. 7

Finanziamento

¹ Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:
a) contravvenzioni, ricavi diversi, contributi di terzi, ricavi per prestazioni a terzi, sussidi;
b) la fatturazione di prestazioni straordinarie;
c) la propria quota di partecipazione e quella dei comuni convenzionati.

² Vi è la possibilità di richiedere acconti ai Comuni convenzionati nel corso dell'anno.

Art. 8

Costi

I costi di gestione comprendono:

- a) costi del personale;
- b) costi per prestazioni di terzi;
- c) affitto sede e uffici decentralizzati;
- d) attrezzature amministrative e tecniche;
- e) veicoli ed equipaggiamento;
- f) spese di cancelleria;
- g) altre spese derivanti dal Corpo.

Art. 9

Quote di partecipazione

Per la copertura dei costi di gestione del Corpo, elencati all'Art. 8 e non finanziati tramite le entrate previste dall'Art. 7 cifre a-b, ogni Comune convenzionato partecipa con una quota parte che si basa su un calcolo pro-capite, riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile circa la popolazione residente (Ufficio statistico cantonale).

Capitolo IV

Disposizioni finali

Art. 10

Estensione della convenzione

¹ È possibile, da parte del Comune sede, convenzionarsi con altri Comuni che ne fanno richiesta.

² La Commissione esprime il suo parere in merito.

³ Il nuovo Comune acquisisce tutti i diritti e doveri derivanti dalla convenzione.

Art. 11

Collaborazioni intercomunali

¹ La Commissione preavvisa al Comune sede eventuali specifici compiti di polizia da svolgere in collaborazione con altri Corpi di polizia, con modalità e costi regolati tra le parti.

² A tale riguardo non sottostanno le collaborazioni già codificate da organi superiori.

Art. 12

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione delle presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

Art. 13

Norme transitorie

¹ I Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo le necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 14

Durata e disdetta

¹ La presente convenzione ha validità indeterminata.

² Può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

Art. 15

Scioglimento

I costi connessi allo scioglimento della convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 16

Entrata in vigore

¹ La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente.

² Entra in vigore dopo l'approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Art. 17

Riserva a nuove disposizioni di legge

¹ È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

² I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no. 3980 del 13.07.2015
Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il 00.00.0000

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco
arch. A. Zuellig

Il Segretario
T. Stefanicki

Approvata dal Municipio di Brione s/Minusio con risoluzione no. 212 del 26.05.2015
Approvata dal Consiglio comunale di Brione s/Minusio il 13.07.2015

Per il Municipio di Brione s/Minusio

Il Sindaco
A. Ferriroli

Il Segretario
G. Cavalli

Ratificata dal Consiglio di Stato il 00.00.0000